

IMI FABI S.P.A.
società per azioni
con sede legale in viale dei Mille 68 20129 Milano
capitale sociale pari ad Euro 2.582.285,00
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano n. 05859070152
R.E.A. 1045698 - MI

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

“IMI FABI S.p.A. 6.30% 2014 - 2020”

**sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT
operato da Borsa Italiana**

Il prestito obbligazionario è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs.
58/98 e successive modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ
APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI
AMMISSIONE.**

INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE.....	4
3.	FATTORI DI RISCHIO.....	5
4.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE.....	18
5.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	20
6.	PRINCIPALI SOCI.....	21
7.	INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.....	22
8.	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI.....	23
9.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ.....	39
10.	REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI.....	40
11.	RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE delle Obbligazioni.....	48
	ALLEGATO I - Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e relativa certificazione.....	49
	ALLEGATO II - Bilancio consolidato del Gruppo IMI Fabi relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e relativa certificazione	49

1. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni previste all'interno del Regolamento del Prestito di cui al successivo paragrafo 8 (Informazioni relative alle Obbligazioni), si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato nel Regolamento del Prestito, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Documento di Ammissione**” indica il presente documento di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana.

“**Contratti di Sottoscrizione**” ha il significato di cui al paragrafo 2.3.

“**Decreto 239**” indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente integrato e modificato

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile

2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da IMI Fabi S.p.A., con sede in viale dei Mille 68 20129 Milano, in qualità di emittente le Obbligazioni.

2.2 Dichiarazione di Responsabilità

IMI Fabi S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2.3 Sottoscrizione e Conflitto di Interessi

Ai sensi dei contratti di sottoscrizione (i “**Contratti di Sottoscrizione**”), le Obbligazioni saranno sottoscritte dai relativi Sottoscrittori.

Non esistono situazioni di conflitto di interesse tra l’Emittente e ciascuno dei Sottoscrittori.

3. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli obbligazionari.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, alle società del Gruppo, e al settore di attività in cui opera.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.

3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente ed al Gruppo

3.1.1 Rischi connessi all'indebitamento

BILANCIO INDIVIDUALE

L'Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a breve termine e linee di credito e dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa, nell'ambito dei rapporti commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di beni e servizi.

L'Emittente, in base ai dati risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, ha un indebitamento finanziario netto a tale data per Euro 39.855.294, così suddiviso:

IMI FABI S.p.A.	31 12 2012
Banca d'Italia	1.266.532
Banca Popolare di Sondrio	10.892.807
Creval	6.571.844
Intesa san Paolo	800.000
BP Lodi	315.145
Confidi	154.485
Confiducia	294.232
Debiti finanziari a m/l termine	20.295.045
Debiti finanziari a breve termine	17.917.528
Leasing	2.900.524
Disponibilità liquide	- 1.089.667
Altri titoli (azioni BP sondrio)	- 168.136
Posizione finanziaria netta PFN	39.855.294

INDEBITAMENTO NETTO ANNO 2012 (€/MILIONI)	INDIVIDUALE
CREDITI COM VS. CLIENTI	6.8
DEBITI COM VS. FORNITORI	7.4
DEBITI VS. BANCHE	38.2
DISP. LIQUIDE	1.1

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Gruppo reperisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a breve termine, linee di credito e dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa, nell'ambito dei rapporti commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di beni e servizi.

Il Gruppo, in base ai dati risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, ha un indebitamento finanziario netto a tale data per Euro 45.430.357, così suddiviso:

IMI FABI consolidato	31 12 2012
<i>Banca d'Italia</i>	1.266.532
<i>Banca Popolare di Sondrio</i>	12.092.807
<i>Creval</i>	8.009.344
<i>Intesa san Paolo</i>	800.000
<i>BP Lodi</i>	315.145
<i>Confidi</i>	154.485
<i>Confiducia</i>	294.232
Debiti finanziari a m/l termine	22.932.545
Debiti finanziari a breve termine	23.992.602
Leasing	2.900.524
Disponibilità liquide	- 4.227.178
Altri titoli (azioni BP sondrio)	- 168.136
Posizione finanziaria netta PFN	45.430.357

INDEBITAMENTO NETTO ANNO 2012 (€/MILIONI)	CONSOLIDATO
CREDITI COM VS. CLIENTI	16.1
DEBITI COM VS. FORNITORI	13.1
DEBITI VS. BANCHE	46.9
DISP. LIQUIDE	4.2

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente ed il Gruppo possano negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni offerte finora dal sistema bancario per analoghe iniziative.

Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti rispetto a quelle attualmente applicabili e/o l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo e/o limitarne la capacità di crescita.

3.1.2 Rischi legati alla scadenza delle concessioni/affidamenti di estrazione di talco di cui sono titolari l'Emittente e le altre società del Gruppo.

L'attività estrattiva di IMI Fabi viene svolta in Italia attraverso otto concessioni e in Australia attraverso due concessioni. Il prospetto che segue evidenzia le date di scadenza delle varie concessioni:

Concessioni
IMI FABI SPA

Nome della concessione	Località		Decreto di concessione	Scadenza concessione
	Regione/ Provincia/Comune			
VALBRUTTA	LOMBARDIA/SONDRIO/LANZADA		NR. 7369 DEL 05/05/2004	14/05/2001+ 20 anni
LARGONE SUPERIORE	LOMBARDIA/SONDRIO/LANZADA		NR. 07 DEL 08/04/1999	in fase di rinnovo
BRUSADA PONTICELLI	LOMBARDIA/SONDRIO/LANZADA		NR. 7297 DEL 03/08/2011	28/07/2010 + 20 anni
MONTE ZOCCA	LOMBARDIA/SONDRIO/LANZADA-MONTAGNA IN V. -CASPOGGIO		NR. 15/99 DEL 23/12/1999	in fase di rinnovo
SASSO DELLA PRADACCIA	LOMBARDIA/SONDRIO/LANZADA		NR. 06 DEL 08/04/1999	in fase di rinnovo
PRA MOSIN	LOMBARDIA/SONDRIO/TORRE DI SANTA MARIA		NR. 05 DEL 08/04/1999	in fase di rinnovo

Concessioni
IMI FABI SARDEGNA SRL

Nome della concessione	Località		Decreto di concessione	Scadenza concessione
	Regione/ Provincia/Comune			
SA MATTA	SARDEGNA/NUORO/ORANI		NR. 435 DEL 25/10/1963	in attesa di ricevere il decreto di rinnovo
SU VENOSU	SARDEGNA/NUORO/ORANI - OROTELLI		NR. 244 DEL 18/05/2006	18/05/2016

Concessioni
IMI FABI AUSTRALIA PTY LTD

	Località		Decreto di concessione	Scadenza concessione
	Mt. Seabrook		M52/58	18/12/2028
	Mt. Seabrook		M52/196	11/07/2030

L'Emittente ritiene non vi siano particolari rischi relativi al rinnovo delle concessioni di estrazione di talco indicate nella tabella precedente, né significative incertezze relative alla disponibilità di minerale nelle miniere in concessione all'Emittente e alle altre società del Gruppo.

3.1.3 Rischi connessi al tasso di interesse

L'Emittente ed il Gruppo sono esposti alle fluttuazioni dei tassi d'interesse soprattutto per quanto concerne la misura degli oneri finanziari relativi all'indebitamento.

La politica di gestione del rischio tasso persegue l'obiettivo di limitare tale volatilità attraverso l'individuazione di un mix di finanziamenti a medio/lungo termine a tasso fisso e a tasso variabile ed attraverso l'utilizzo di strumenti derivati di copertura IRS stipulati con controparti finanziarie di elevato standing creditizio, quali Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. che limitino le fluttuazioni dei tassi di interesse.

Alla data del 31 dicembre 2012 i debiti verso banche a medio/lungo termine dell'Emittente sono pari ad Euro 20,3 milioni e quelli del Gruppo pari ad Euro 22,9 milioni di cui Euro 2,3 milioni a tasso fisso o correlati a strumenti derivati di copertura del tasso.

Tenuto conto delle politiche attive di monitoraggio del rischio tasso, l'eventuale futura crescita dei tassi di interesse non dovrebbe avere conseguenze particolarmente negative sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

La presente emissione avverrà a tasso fisso.

3.1.4 Rischi connessi al tasso di cambio

La valuta del bilancio consolidato del Gruppo IMI Fabi è l'Euro.

Peraltro, ciascuna delle società estere comprese nell'area di consolidamento – IMI Fabi USA Inc. Ltd (controllata al 100%), IMI Fabi Australia PTY Ltd (controllata al 100%), Liaoning

Aihai IMI Co. Ltd (partecipata al 50%) – redigono il rispettivo bilancio nelle valute locali, che devono essere convertite in Euro al momento del consolidamento.

Inoltre, il Gruppo IMI Fabi conclude e continuerà a concludere operazioni in valute diverse dall'Euro (fatturato 2012 extra UE 65%), per la maggior parte di \$ USA. A tale riguardo, il deprezzamento del \$ USA nei confronti dell'Euro potrebbe avere effetti negativi sui margini operativi e sul risultato economico del Gruppo IMI Fabi, essendo il bilancio consolidato espresso in Euro. Nel corso del 2013 la perdita del dollaro sull'euro a livello consolidato si prevede determinerà un minore contributo in termini di fatturato degli USA pari a 1.500.000 di euro e ad un minore utile pari a circa 130.000 euro. Tale conteggio si basa sul differenziale determinato dalla conversione del fatturato degli USA che nel 2013 e' stato fatto al cambio medio del 1,3281 contro un cambio medio del 2012 del 1,2848.

L'Emittente, tuttavia, non ritiene che ciò possa negativamente incidere sulla propria attività e, più in generale, che l'attività del Gruppo IMI Fabi svolta in ambito internazionale non sia condizionata in misura rilevante dalle fluttuazioni di tali valute per le ragioni di seguito indicate.

In via generale, il Gruppo IMI Fabi non adotta politiche specifiche di copertura delle oscillazioni dei tassi di cambio. Il Gruppo IMI Fabi, infatti, persegue una strategia in base alla quale gli acquisti in valuta (Euro e Dollaro USA) sono controbilanciati da vendite nella medesima valuta (c.d. *hedging* naturale), che a giudizio del *management*, mitiga il rischio derivante da oscillazioni dei tassi di cambio.

3.1.5 Rischi connessi al prezzo *commodities* e prezzo del talco

Il Gruppo, con riferimento alle caratteristiche dei settori in cui opera, è esposto al rischio prezzo *commodities*, ovvero al rischio di mercato legato alle variazioni dei prezzi delle materie prime energetiche (energia elettrica, gas naturale) nonché del cambio ad esse associato, dal momento che sia gli acquisti sia le vendite risentono dell'oscillazione dei prezzi di dette *commodities* energetiche direttamente ovvero attraverso formule di indicizzazione.

La variabilità del prezzo del talco ha un impatto limitato su IMI Fabi, malgrado il gruppo non fissi prezzi di vendita su contratti a lungo termine. I clienti (essenzialmente *Tier 1* settore *automotive*) ricercano la massima stabilità del profilo qualitativo del prodotto, elemento base delle "ricette" per la realizzazione della componentistica in plastica (difficilmente sostituibile per l'intero ciclo di vita del modello). Poiché il prezzo della materia prima talco ha un impatto limitato sulla creazione del valore nel *filler* e nonostante una maggiore attenzione del mercato per le variazioni di prezzo, il cliente del Gruppo non è particolarmente sensibile a un eventuale incremento di prezzo dettato da fattori di mercato.

3.1.6 Rischi derivanti dai procedimenti giudiziari in essere

Nel corso del normale svolgimento della propria attività, alla data del Documento di Ammissione, l'Emittente ed il Gruppo, segnalano che i contenziosi in essere sono:

1. IMI FABI S.p.a. // CHEMVAL S.r.l. (invariata rispetto al 2012)
Trattasi di recupero credito ammontante per capitale e spese attualmente ad euro 6.213,04.
2. IMI FABI S.p.a. // HI PRO Trading Handels GmbH
Trattasi di rapporto di credito (euro 427.374,50 per capitale) nei confronti della HI PRO Trading Handels GmbH con sede in Graz (A).
3. IMI FABI S.p.a. // Ballerini Filtrazioni – Opposizione a Decreto Ingiuntivo (invariata rispetto 2012)
Trattasi di ingiunzione di pagamento ai danni di Imi Fabi per la somma di euro 10.644,79 oltre euro 934,00 per rifusione delle spese della procedura monitoria avverso la quale è stata proposta opposizione avanti al Tribunale di Milano.

Sulla base delle informazioni a disposizione dell'Emittente, si ritiene che dall'esito di tali procedimenti ed azioni non possano determinarsi effetti negativi rilevanti sul bilancio dell'Emittente e del Gruppo.

3.1.7 Rischi connessi ai fornitori dei prodotti e dei servizi che l'Emittente utilizza nella realizzazione delle proprie iniziative

L'Emittente ritiene che non vi siano rischi, per l'Emittente e per il Gruppo, connessi ai fornitori dei prodotti e dei servizi che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo stessi.

3.1.8 Rischi connessi agli investimenti effettuati o in progetto da parte dell'Emittente

L'Emittente sta destinando importanti mezzi finanziari per l'implementazione dei lavori necessari alla riattivazione della miniera australiana di Mt. Seabrook, per il completamento degli impianti produttivi statunitensi e per l'avvio di un progetto estrattivo in Pakistan. Il gruppo prevede di investire complessivamente circa €53,2 milioni nell'arco temporale 2014-2020. In particolare sono previsti investimenti pari a €13,9 milioni nel 2014, €5,8 milioni nel 2015, €4,0 milioni nel 2016, €4,3 milioni nel 2017, €6,1 milioni nel 2018, €4,5 milioni nel 2019, €9,4 milioni nel 2020 e €5,0 milioni nel 2021.

Il piano pluriennale del gruppo IMI Fabi, seppur ragionevole, si basa su ipotesi di realizzazione di eventi e di azioni future. Pertanto, occorre tenere presente l'aleatorietà connessa al realizzarsi di tali eventi futuri (sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'evento sia per quanto riguarda la misura e i termini della sua manifestazione).

3.1.9 Rischi connessi al pagamento delle cedole e al rimborso del capitale da parte dell'Emittente

Il rimborso del Prestito Obbligazionario avverrà mediante l'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento e dallo sviluppo dell'ordinaria attività d'impresa dell'Emittente e del Gruppo. Pertanto ad oggi l'Emittente ritiene che non sussistano rischi sostanziali riguardo la capacità di pagamento delle cedole e di rimborso del capitale.

3.1.10 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da alcune figure chiave

Alcuni degli alti dirigenti del Gruppo IMI Fabi hanno contribuito in misura determinante alla realizzazione del processo di sviluppo dello stesso.

Il Gruppo IMI Fabi ritiene di essersi dotato di una struttura operativa e dirigenziale capace di assicurare continuità nella gestione degli affari sociali, nonché di avere posto in essere adeguati meccanismi di fidelizzazione e incentivazione di tali figure chiave. L'Emittente ritiene, pertanto, di avere alle proprie dipendenze personale sufficiente e preparato tale da non esporre l'Emittente, in caso di turnover del personale, ad alcuna crisi economica e/o finanziaria, sicché l'Emittente non ritiene esistano rischi particolari legati alla dipendenza di esso da alcune figure chiave.

3.1.11 Rischi legati alla concessione di fideiussioni e/o altre garanzie

Di seguito l'elenco delle garanzie e fideiussioni come risultanti dal bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2012, coincidenti con i valori risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo IMI Fabi alla stessa data:

Fidejussioni rilasciate		31 12 2012
Beneficiari	Fideiussore	Ammontare
AEM Energia	BP Sondrio	1.081.000,00
Regione Lombardia	BP Sondrio	702,96
Provincia di Sondrio	BP Sondrio	2.199,48
Immobiliare Teodolinda S.p.A.	BP Sondrio	4.800,00
Ignazio Messina & C. S.p.A.	BP Sondrio	13.246,70
A2A Energia S.p.A.	BP Sondrio	2.000,00
Comunità Montana Valtellina	BP Sondrio	52.000,00
Poma Laura	BP Sondrio	7.500,00
Comunità Montana Valtellina	BP Sondrio	2.582,28
Comunità Montana Valtellina	BP Sondrio	1.032,91
Comunità Montana Valtellina	BP Sondrio	2.582,28
Ministero PP TT	BP Sondrio	258,23
Comune di Postalesio	BP Sondrio	3.098,74
Totale BP Sondrio		1.173.003,58
CF Energia s.rl.	Mediocreval	1.500.000,00
IMI Fabi Sardegna s.r.l.	Creval	1.500.000,00
Totale fidejussioni rilasciate		4.173.003,58
Lettera di patronage		8.500.000,00

3.1.12 Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente ed il Gruppo sono pertanto esposti a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente e del Gruppo. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente o il Gruppo a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell'Emittente e del Gruppo e sulla sua stessa solidità patrimoniale. Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

Al fine di assicurare la prevenzione dei reati contemplati nel Decreto, l'Emittente ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (il "**Modello**"). Il Modello fa parte di una più ampia politica perseguita dall'Emittente e dal Gruppo finalizzata a promuovere la correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività e nei rapporti con i terzi, nella quale si inserisce il Codice Etico già adottato dall'Emittente. L'Emittente ha inoltre istituito un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e a promuoverne il suo costante aggiornamento.

3.1.13 Rischi connessi alle perdite su crediti

Il rischio di credito del Gruppo è principalmente attribuibile all'ammontare dei crediti commerciali derivanti dalla vendita di talco che non presentano una particolare concentrazione essendo suddivisi su un largo numero di controparti.

Il Gruppo, nello svolgimento della propria attività, è esposto al rischio che i crediti possano, a causa delle condizioni finanziarie dell'obbligato in relazione all'attuale crisi economico/finanziaria generalizzata, non essere onorati alla scadenza e quindi i rischi sono riconducibili all'aumento dell'anzianità dei crediti, al rischio di insolvibilità ed all'aumento dei crediti sottoposti a procedure concorsuali con conseguente perdita di valore che può comportare la cancellazione in tutto o in parte dal bilancio.

Il Gruppo, a seguito del perdurare dell'attuale situazione economica, ha migliorato il controllo sui rischi di credito attraverso il rafforzamento delle procedure di monitoraggio e reportistica, al fine di trovare in modo tempestivo possibili contromisure a fronte delle cause individuate.

Per controllare il rischio di credito sono state definite metodologie per il monitoraggio ed il controllo dei crediti oltre alla definizione di strategie atte a ridurre l'esposizione creditizia tra le quali l'analisi di solvibilità dei clienti in fase di acquisizione attraverso un'analisi del merito creditizio finalizzata a contenere il rischio di insolvenza, l'affidamento di crediti di clienti cessati a società di recupero crediti esterne e la gestione del contenzioso legale dei crediti relativi ai servizi erogati.

Le condizioni di pagamento generalmente applicate alla clientela sono riconducibili alla normativa o ai regolamenti vigenti, ed in linea con gli standard del mercato libero; in caso di mancato pagamento si procede con l'addebito degli interessi di mora nella misura indicata nei contratti di somministrazione e stabiliti dalla vigente normativa.

Alla data del 31 dicembre 2012, l'Emittente ed il Gruppo avevano un monte crediti pari, rispettivamente, a circa Euro 15,8 milioni (di cui Euro 8,9 mln verso controllate) ed Euro 16,1 milioni, esclusi i crediti per imposte anticipate. Gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti riflettono, in maniera accurata, i rischi di credito effettivi attraverso la mirata quantificazione dell'accantonamento relativo al 31 dicembre 2012 (pari ad Euro 550.341 a livello individuale). Nel 2013 il relativo accantonamento è previsto sostanzialmente in linea con il 2012 (pari ad Euro 628.734 a livello individuale).

3.1.14 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di vendere i propri prodotti e servizi, da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall'obbligo di prestare maggiori garanzie ovvero dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa del mercato di riferimento o un problema operativo che colpisca l'Emittente ed il Gruppo o terze parti o anche dalla percezione, tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente o il Gruppo o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

La Funzione Finanza del Gruppo è centralizzata allo scopo di ottimizzare il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie. In particolare la gestione centralizzata dei flussi finanziari nel Gruppo consente di allocare i fondi disponibili a livello di Gruppo secondo le necessità che di volta in volta si manifestano tra le singole Società. Viene costantemente monitorata la situazione finanziaria attuale, prospettica e la disponibilità di adeguati affidamenti bancari. Attraverso i rapporti che l'Emittente intrattiene con i principali Istituti di Credito Italiani vengono ricercate le forme di finanziamento più adatte alle proprie esigenze e le migliori condizioni di mercato.

3.1.15 Rischi connessi ai rapporti con società del Gruppo

L'Emittente ha intrattenuto, e intrattiene tuttora, rilevanti rapporti di natura commerciale e finanziaria con le società partecipate. L'Emittente fornisce infatti "servizi comuni" rappresentati principalmente da attività di consulenza e assistenza in materia gestionale (pianificazione strategica ed organizzativa, pianificazione finanziaria e di bilancio, obiettivi e politiche di marketing, politiche, strategie e pratiche di gestione delle risorse umane, programmazione della produzione, pianificazione e controllo della gestione aziendale), amministrativi, contabili e di tesoreria.

Con riferimento a tali attività non sussistono rischi diversi dagli ordinari rischi di mercato.

3.1.16 Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza e alle informazioni sui mercati

Le fonti di informazioni pubbliche (e.g. sito web dell'Emittente, bilancio dell'Emittente etc.) contengono informazioni relative alla descrizione dei mercati di riferimento e al relativo posizionamento dell'Emittente e/o del Gruppo e alcune dichiarazioni di preminenza e stime, formulate dall'Emittente e/o da società del Gruppo sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza, di dati pubblici, dei bilanci ufficiali delle imprese concorrenti e della propria esperienza.

Tali informazioni potrebbero tuttavia non rappresentare correttamente i mercati di riferimento, la loro evoluzione, il relativo posizionamento dell'Emittente, nonché gli effettivi sviluppi dell'attività dell'Emittente e/o del Gruppo, a causa di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori di rischio enunciati, fra l'altro, nel presente capitolo 3.

3.1.17 Rischi connessi agli affidamenti bancari e non bancari

L'indebitamento bancario netto dell'Emittente al 31 dicembre 2012 era passivo per Euro 39,9 milioni, come di sotto rappresentato:

IMI FABI S.p.A.	31 12 2012
Debiti finanziari a m/l termine	20.295.045
Debiti finanziari a breve termine	17.917.528
Leasing	2.900.524
Disponibilità liquide	- 1.089.667
Altri titoli (azioni BP sondrio)	- 168.136
Posizione finanziaria netta PFN	39.855.294

L'indebitamento bancario netto del Gruppo al 31 dicembre 2012 era passivo per Euro 45,4 milioni, come di sotto rappresentato:

IMI FABI consolidato	31 12 2012
Debiti finanziari a m/l termine	22.932.545
Debiti finanziari a breve termine	23.992.602
Leasing	2.900.524
Disponibilità liquide	- 4.227.178
Altri titoli (azioni BP sondrio)	- 168.136
Posizione finanziaria netta PFN	45.430.357

Nessun mutuo è assistito da garanzie reali e non, salvo un finanziamento di ammontare originario pari a €1,5 mln erogato a IMI Fabi Sardegna s.r.l., assistito da fidejussione bancaria.

Qualora i relativi istituti eroganti decidessero di revocare le linee di finanziamento in essere, ciò potrebbe avere un potenziale effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.18 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale

L'Emittente intende perseguire una strategia di crescita e sviluppo, anche attraverso le Operazioni Consentite, focalizzata in particolare sui propri business di riferimento.

Qualora l'Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ovvero di realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali la strategia è fondata, la capacità dell'Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.1.19 Rischi di *Information Technology*

Le attività dell'Emittente e del Gruppo sono gestite attraverso complessi sistemi informativi che supportano i principali processi aziendali, sia operativi che amministrativi e commerciali.

L'inadeguatezza o il mancato aggiornamento di tali sistemi informativi rispetto alle esigenze di business, la loro eventuale indisponibilità, la non adeguata gestione degli aspetti legati all'integrità ed alla riservatezza delle informazioni, rappresentano potenziali fattori di rischio che il Gruppo mitiga attraverso appositi presidi governati dalla Direzione Sistemi Informativi.

Nel corso degli anni, è proseguito all'interno del Gruppo il percorso di integrazione e consolidamento del sistema informativo. A rafforzamento del percorso intrapreso è pianificato un programma di evoluzione del sistema informativo a supporto del processo di separazione funzionale e di tutte le attività amministrative e commerciali, onde perseguire l'aggiornamento della piattaforma di riferimento per aumentarne ulteriormente il grado di affidabilità e integrazione.

Per mitigare i potenziali rischi di interruzione delle attività di business sui processi ritenuti strategici, l'Emittente si è dotata di infrastrutture tecnologiche ad alta affidabilità. Tali infrastrutture sono garantite da contratti di manutenzioni diretti con le ditte produttrici. E' inoltre attuata una politica di back-up che persegue la salvaguardia dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di privacy.

La riservatezza e la sicurezza delle informazioni sono oggetto di presidi specifici da parte del Gruppo, sia attraverso politiche interne che attraverso strumenti di segregazione degli accessi alle informazioni.

3.1.20 Rischi connessi alle coperture assicurative

L'Emittente ed il Gruppo svolgono attività tali che potrebbero esporla al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

Sebbene l'organo amministrativo ritiene di aver stipulato polizze assicurative adeguate all'attività svolta, ove si verificano eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, l'Emittente ed il Gruppo sarebbero tenuti a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria.

3.2 Fattori di rischio connessi al settore in cui l'Emittente opera

3.2.1 Rischi connessi alla concorrenza

L'Emittente ed il Gruppo operano in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con soggetti italiani e multinazionali, alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie maggiori rispetto all'Emittente.

Nonostante l'Emittente ed il Gruppo ritengono di godere di significativi vantaggi competitivi, qualora, a seguito dell'ampliamento del numero dei suoi diretti concorrenti, non fossero in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato, potrebbero registrare una riduzione della propria clientela e/o vedere ridotti i propri margini, con conseguenti effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita, nonché sulla loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.2.2 Rischi connessi alla normativa ambientale e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

L'attività dell'Emittente e delle altre società del Gruppo è soggetta alla normativa nei vari paesi in cui il Gruppo IMI Fabi svolge la propria attività in materia di tutela dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro ed ogni attività viene svolta nel rispetto di tali normative e delle autorizzazioni eventualmente richieste ed ottenute.

Sebbene l'Emittente abbia dichiarato di svolgere la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di ambiente e sicurezza, non può tuttavia essere escluso che l'Emittente e le altre società del Gruppo possano incorrere in costi o responsabilità in materia di tutela dell'ambiente. Sono infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni economico-finanziarie di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti di nuove disposizioni legislative e regolamentari per la tutela dell'ambiente, dell'impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità dell'insorgere di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti

Sebbene il Gruppo IMI Fabi stia effettuando importanti investimenti nel settore ambientale e della sicurezza sul lavoro, non è possibile escludere che sia necessario in futuro incrementare il livello di investimenti per far fronte al mutamento degli standard richiesti o delle tecnologie utilizzate. Inoltre, non è possibile escludere che il Gruppo IMI Fabi debba in futuro sostenere spese straordinarie in materia ambientale e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e che tali spese abbiano effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo IMI Fabi. L'Emittente si è dotata di sistemi di gestione riferiti a standard internazionali quali quelli ISO.

3.2.3 Rischi relativi all'evoluzione del quadro normativo, con particolare riferimento alla normativa in tema di tutela ambientale

Il Gruppo IMI Fabi è soggetto, nei vari paesi in cui opera, a numerose disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle società operanti nel medesimo settore. Particolare rilievo assumono le disposizioni in tema di tutela dell'ambiente.

L'emanazione di ulteriori disposizioni normative applicabili al Gruppo IMI Fabi ovvero modifiche alla normativa attualmente vigente nei settori in cui il Gruppo IMI Fabi opera, anche a livello internazionale, potrebbero imporre al Gruppo IMI Fabi l'adozione di standard più severi o condizionarne la libertà di azione delle proprie aree di attività.

Tali fattori potrebbero comportare costi di adeguamento delle strutture produttive o delle caratteristiche dei prodotti o, ancora, limitare l'operatività del Gruppo IMI Fabi con un conseguente effetto negativo sulla sua attività e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Pertanto, eventuali mutamenti degli standard o dei criteri normativi attualmente vigenti, nonché il verificarsi di circostanze non prevedibili o eccezionali, potrebbero obbligare il Gruppo IMI Fabi a sostenere spese straordinarie in materia ambientale. Tali spese potrebbero essere anche significative e quindi avere effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo IMI Fabi.

3.2.4 Rischi connessi all'attuale congiuntura economica

La perdurante crisi che ha colpito il sistema bancario e i mercati finanziari, nonché il conseguente peggioramento delle condizioni macroeconomiche che hanno registrato una contrazione dei consumi e della produzione industriale a livello mondiale hanno avuto come effetto una restrizione delle condizioni per l'accesso al credito, una stagnazione degli investimenti, un basso livello di liquidità nei mercati finanziari e un'estrema volatilità nei mercati azionari e obbligazionari.

I risultati dell'Emittente potranno essere influenzati tra l'altro dal perdurare della crisi economica e/o dal sopravvenire di altre ed ulteriori criticità dei mercati, che possono incidere sull'andamento della stessa.

3.2.5 Rischi connessi alla contrazione dei consumi

L'Emittente è esposto al rischio che, a causa della crisi economica, possa diminuire ulteriormente la domanda di automobili e, conseguentemente la produzione delle stesse rallenti con conseguente diminuzione di richiesta di talco da parte delle relative case automobilistiche. Tale circostanza potrebbe influire negativamente sulla produzione industriale dell'Emittente.

3.2.6 Rischi connessi alla fungibilità del prodotto

L'Emittente ed il Gruppo operano in settori industriali fortemente competitivi. Tra i fattori di rischio nell'attività di gestione vanno pertanto considerati la continua evoluzione tecnologica e la possibilità di sostituzione del minerale talco con altri minerali industriali quali ad esempio il caolino ed il carbonato di calcio.

3.3 **Fattori di rischio relativi alla quotazione delle Obbligazioni**

3.3.1 Rischi connessi alla negoziazione su ExtraMOT PRO, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato ("Rischio di tasso");
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"); e
- d) commissioni ed oneri ("Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione").

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata delle Obbligazioni stesse. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

3.3.2 Rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in titoli obbligazionari a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

3.3.3 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo Gruppo

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente o/e del Gruppo.

3.3.4 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico del relativo Obbligazionista. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal relativo Obbligazionista.

3.3.5 Rischio connesso al conflitto di interesse

(i) *Rischio coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo*

La coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli Obbligazionisti.

(ii) *Rischio conflitto di interessi legato al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente*

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni determinandone il prezzo.

(iii) *Rischio di conflitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione*

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello del sottoscrittore. Si segnala che:

- la Banca Popolare di Sondrio e il Gruppo Credito Valtellinese risultano avere finanziamenti in essere con l'Emittente e che tali crediti non risultano postergati rispetto al Prestito obbligazionario;
- due esponenti della società IMI Fabi S.p.A. ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione delle sopra menzionate banche.

3.3.6 Andamento gestione 2013

(i) andamento Emittente

A livello individuale, il valore aggiunto del 2013 rispetto al 2012 risulta in crescita di circa il 6% attestandosi a circa 49 milioni di euro, a fronte di aumento dei costi della

produzione di circa il 5% per un totale di circa 46 milioni di euro. Proventi ed oneri finanziari risultano in contrazione rispetto all'esercizio precedente di circa il 18%, pari a circa -0.9 milioni di euro. l'utile di esercizio risulta in crescita di circa il 148%, attestandosi a circa 1.2 milioni di euro.

(ii) andamento Gruppo

In termini consolidati il valore aggiunto del 2013 rispetto al 2012 risulta in crescita di circa il 5% attestandosi a circa 105 milioni di euro, a fronte di aumento dei costi della produzione di circa il 4% per un totale di circa 92 milioni di euro. Proventi ed oneri finanziari risultano in contrazione rispetto all'esercizio precedente di circa il 10%, pari a circa -1,6 milioni di euro. l'utile di esercizio risulta in crescita di circa il 5%, quello di pertinenza del gruppo di circa il 2% attestandosi a circa 5.9 milioni di euro.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è IMI Fabi S.p.A.

4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al n. 1045698.

4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

IMI Fabi S.p.A. è stata costituita in data 10 giugno 1980.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.

4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in Viale dei Mille 68 20129 Milano.

4.5 Descrizione dell'Emittente

L'azienda nasce negli anni '50 con l'ottenimento delle prime concessioni nell'ottica di valorizzare le risorse minerarie situate in Valmalenco.

Il *core business* di IMI Fabi e quello dei *filler* per materie plastiche, mercato sul quale la società ha concentrato la maggior parte dei suoi sforzi. Tra i molti settori in cui i minerali industriali sono protagonisti.

IMI Fabi ha conseguito un livello di internazionalizzazione attraverso miniere e impianti di trasformazione in Italia, Stati Uniti, Australia, Cina e Pakistan. Attualmente il Gruppo è il primo produttore di talco in Italia ed il terzo produttore nel mondo. Il talco viene utilizzato in molti settori industriali e principalmente: materie plastiche, industria della carta, pitture e vernici, industria della ceramica, agricoltura e farmaceutica / cosmetica.

Nel 1996 il gruppo acquisisce il 50% della società australiana concessionaria della miniera di Mt Seabrook. Il rimanente 50% è stato acquisito nel 2011 e nel 2014 sono previsti gli investimenti necessari alla riattivazione della miniera.

4.6 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente

Tenuto conto di quanto già precisato nel presente Documento di Ammissione, l'Emittente ritiene che non sussistano eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità.

Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio approvato, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio d'esercizio e nel Bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2012, allegati al presente Documento di Ammissione.

4.7 Collegio Sindacale e revisore esterno

Il Collegio Sindacale, costituito da tre persone fisiche membri effettivi e due persone fisiche supplenti, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, ha esercitato nel rispetto delle norme statutarie, per gli ultimi 2 bilanci relativi all'esercizio 2011 e 2012, solo le funzioni di controllo di gestione (art. 2403 c.c.) mentre le funzioni di controllo contabile, previste

dall'art. 2409-bis del c.c., sono state svolte dalla società di revisione BDO Società di Revisione per Azioni, in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2015. L'attuale Collegio Sindacale è stato nominato il 25 giugno 2013 e resterà in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2015.

Il Revisore esterno ha emesso la relazione di certificazione sul Bilancio relativo all'esercizio 2012 ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010.

4.8 Ammontare delle Obbligazioni

Al 31 dicembre 2012, data di approvazione dell'ultimo bilancio, il capitale sociale ammontava ad Euro 2.582.285 e la riserve disponibili risultavano pari ad Euro 12.340.272

Il Prestito Obbligazionario sarà costituito da n. 70 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000 (centomila/00) cadauno, per un importo nominale massimo complessivo di Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) denominato "IMI FABI S.p.A. 6.30% 2014 - 2020" emesso dall'Emittente.

4.9 Uso dei proventi

I fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall'Emittente per il completamento dei lavori necessari per la riattivazione della miniera australiana di Mt. Seabrook, iniziati nel 2013. L'investimento comprende i seguenti interventi:

- rifacimento degli alloggi e degli spazi comuni per il personale;
- rifacimento dell'impianto di selezione del minerale attraverso l'installazione di nuovi selettori che consentiranno il recupero di gran parte degli scarti delle lavorazioni precedentemente eseguite;
- installazione di nuovi impianti a completamento della nuova soluzione tecnica adottata;
- avvio di una nuova campagna di perforazione e estrazione.

I nuovi impianti saranno prevalentemente sviluppati in Italia ricorrendo alle migliori tecnologie e verranno poi trasportati in Australia per l'installazione.

4.10 Ulteriori emissioni


Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni ulteriori rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Documento di Ammissione.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

5.1 Il Gruppo

Si riportano di seguito i dati relativi alla struttura organizzativa dell'Emittente da leggersi congiuntamente ai dati più recenti riportati al successivo paragrafo.

Il Gruppo si articola come segue:



5.2 Breve descrizione delle principali società del Gruppo

Il Gruppo opera nel settore dell'estrazione del talco attraverso le seguenti società

- Italia - IMI Fabi S.p.A. (sei concessioni minerarie e due stabilimenti produttivi in Valmalenco) e IMI Fabi Sardegna s.r.l. (2 concessioni in Sardegna);
- USA - IMI Fabi USA e controllate (stabilimenti produttivi di Diana e di Benwood);
- Cina – Liaoning Aihai IMI Co. Ltd (stabilimento in jv con Haicheng Aihai Mineral Industrial Co. Ltd)
- Australia – IMI Fabi Australia PTY Ltd
- Pakistan – IMI Omar Ltd (esplorazione nuovi giacimenti).

6. PRINCIPALI SOCI

6.1 Partecipazione, direzione e coordinamento

Si riportano di seguito i nomi dei soci che, alla data del presente Documento di Ammissione, detengono una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente e la relativa percentuale:

- Corrado Fabi	71,4%
- Talk-Beteiligungs GMGH	27,8%
- Mario Giammusso	0,8%

6.2 Accordi societari

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del presente Documento di Ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

7.1 Informazioni finanziarie

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente si rinvia all'ultimo bilancio di esercizio ed all'ultimo bilancio consolidato approvato, insieme alle relative certificazioni, riportati nell'Allegato I (*Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e relativa certificazione*) del presente Documento di Ammissione.

8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Si riporta di seguito il regolamento del prestito contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

«IMI FABI S.p.A. 6.30% 2014 - 2020»

DI NOMINALI EURO 7.000.000

CODICE ISIN IT0005025579

IMI FABI S.p.A.

Sede legale: Viale dei Mille 68, Milano (MI) - 20129

Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano:

05859070152

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 2.582.285,00 i.v.

*Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “**Regolamento del Prestito**”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*).

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 20.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Capex**” si intendono i fondi che un’impresa impiega per acquistare beni durevoli, quali, ad esempio, macchinari. Si tratta, prevalentemente, di investimenti in conto capitale che dovrebbero permettere all’azienda di espandere o migliorare la propria capacità produttiva (*CAPital EXpenditure*, ovvero spese per capitale).

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 9.

“**Comunicazione di Variazione Tasso**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 12.

“**Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 12.

“**Crif**” indica CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Fantin n. 1-3, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02083271201.

“**Data di Calcolo**” indica la data in cui sono calcolati e verificati i Parametri Finanziari, intendendosi il 15 luglio di ogni anno, a partire dal 15 luglio 2014, fermo restando che se nel caso in cui una o più di tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 3 giugno ed il 3 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’ Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*);

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 6.

“**EBITDA**” indica, in relazione al Gruppo, il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti sulla base dello schema di conto economico consolidato del Gruppo, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*).

“**Emittente**” indica IMI FABI S.p.A., con sede legale in Viale dei Mille 68, Milano - 20129, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05859070152, capitale sociale pari ad Euro 2.582.285,00 interamente versato.

“**Evento di Variazione del Tasso**” indica, in relazione ad una Data di Calcolo, il superamento di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari determinato da uno scostamento dal valore indicato nell’ Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) restando inteso che, qualora il relativo scostamento permanga, tale permanenza non determina un’ulteriore variazione del Tasso di Interesse.

“**Evento di Violazione dei Parametri Finanziari**” indica, alternativamente, una delle seguenti circostanze:

- ad una medesima Data di Calcolo, tre differenti Parametri Finanziari presentano valori difforni da quelli indicati nell’ Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) e nessuno di essi è riportato entro i valori di cui all’ Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) nei successivi tre mesi di calendario;
- un medesimo Parametro Finanziario presenti valori difforni da quelli indicati nell’ Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) a due Date di Calcolo consecutive e non venga riportato entro i valori di cui all’ Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) nel trimestre di calendario successivo ad una od entrambe delle relative Date di Calcolo.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette possano influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 9.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’ articolo 2359 del Codice Civile.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 9.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Oneri Finanziari**” (“**OF**”) indica gli oneri finanziari connessi a qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente e/o altre società del Gruppo sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente e/o del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d’ordine o in altro modo nei conti annuali.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente o ad altre società del Gruppo (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti nel capitale dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo;
- (iii) operazioni societarie straordinarie realizzate esclusivamente tra società del Gruppo;
- (iv) operazioni straordinarie (quali acquisizione, fusione o scissione) diverse da quelle di cui al precedente numero (iii) il cui controvalore (in natura od in danaro) non sia superiore ad Euro 10.000.000 (diecimilioni) per ciascun anno solare, restando inteso che operazioni di importo superiore potranno essere consentite previo benestare degli Obbligazionisti;
- (v) operazioni di vendita, concessione in locazione, trasferimenti o disposizione di Beni dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo, qualora il valore netto di bilancio dei Beni oggetto di ciascuna relativa operazione non sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) ed il valore netto di bilancio dei Beni cumulativamente oggetto di dette operazioni (per l’intera

durata del Prestito Obbligazionario) sia inferiore ad Euro 3.000.000 (tre milioni) restando inteso che operazioni di importo superiore potranno essere consentite previo benestare degli Obbligazionisti.

“**Operazioni Vietate**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 12.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 12.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 3 dicembre 2014.

“**Posizione Finanziaria Lorda**” (“**PFL**”) indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’ articolo 2424 del codice civile):

- (+) D1 obbligazioni;
- (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (+) D4 debiti verso banche;
- (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (+) effetti in scadenza;
- (+) *mark to market* derivante da operazioni in derivati di tasso / cambio.

“**Prestito Obbligazionario**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione delle azioni dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato, (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana).

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 20.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 9.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Ricavi delle vendite e delle altre prestazioni*” ed il totale della voce contabile “*Costi operativi*”, sulla base dello schema di conto economico consolidato del Gruppo predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*).

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“**Tasso di Interesse Iniziale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“TUF” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“Valore Nominale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“Vincoli Ammessi” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo dell’Emittente:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti; e
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“Vincoli Esistenti” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati:

privilegio speciale costituito dall’Emittente sugli impianti e macchinari relativi agli stabilimenti di Torre Santa Maria e Postalesio, a favore di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. in data 25 febbraio 2003, mediante atto del notaio dott. Francesco Surace, notaio in Sondrio (rep.158474; racc. 13387, registrato a Sondrio l’ 11 marzo 2003 al n. 288 serie 1) a garanzia di un finanziamento erogato da Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. con provvista BEI pari ad Euro 3.500.000, per la somma complessiva di 5.250.000 Euro. L’importo residuo del finanziamento alla Data di Emissione è pari ad Euro 700.000.

“Vincolo” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente o delle società del Gruppo dell’Emittente, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito obbligazionario (il “**Prestito Obbligazionario**”) da parte di IMI FABI S.p.A..

Il Prestito Obbligazionario, per un importo nominale complessivo di Euro 7.000.000 (settemilioni/00) denominato «IMI FABI S.p.A. 6.30% 2014 - 2020», è costituito da n. 70 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali di diritto o su richiesta, ai sensi del Regolamento Intermediari, con esclusione delle persone fisiche (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti diversi dagli Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

4. Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000 (centomila/00) per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

5. Data di Emissione e godimento

Il Prestito Obbligazionario è emesso il 3 giugno 2014 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione.

6. Durata

Il Prestito Obbligazionario ha una durata pari a 6 (sei) anni, sino al 3 giugno 2020 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

7. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (gli “**Interessi**”) al tasso fisso nominale annuo lordo (il “**Tasso di Interesse**”) pari a:

- a) prima del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso, 6,30% (sei virgola trenta per cento) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”); o
- b) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale si sia rilevato un Evento di Variazione del Tasso, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) per ciascuno dei Parametri Finanziari in relazione ai quali si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso, fermo restando che la relativa maggiorazione cesserà di essere applicata, a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale il valore dei Parametri Finanziari sia ripristinato al valore indicato nell’Articolo 12 (viii) (*Impegni dell’Emittente*), per un importo pari allo 0,5% per ogni Parametro Finanziario così ripristinato;

- c) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale i Parametri Finanziari siano tutti ripristinati al valore indicato nell'Articolo 12 (viii) (*Impegni dell'Emittente*) che segue, il Tasso di Interesse Iniziale.

Ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, i Parametri Finanziari saranno calcolati e verificati su base annuale a ciascuna Data di Calcolo, con riferimento ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso il 31 dicembre precedente alla relativa Data di Calcolo.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) la Data di Rimborso Anticipato,
- restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

L'Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di agente per il calcolo.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato alla pari secondo la seguente tempistica di ammortamento:

- a partire dalla Data di Pagamento che cade il 3 giugno 2018 (inclusa), un importo pari al 10% (dieci per cento) del Prestito Obbligazionario;
- alla Data di Pagamento che cade il 3 giugno 2019, un importo pari al 30% (trenta per cento) del Prestito Obbligazionario; e, infine
- alla Data di Pagamento che cade il 3 giugno 2020, un importo pari al 60% (sessanta per cento) del Prestito Obbligazionario.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

9. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente o indirettamente, congiuntamente o singolarmente da Corrado Fabi risulti inferiore al 67% (sessantasette per cento);
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di

interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni;

- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), diversi dall'obbligo di rispettare i Parametri Finanziari previsto dall'Articolo 12 (viii) (*Impegni dell'Emittente*) che non dia origine ad un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, nel qual ultimo caso troverà applicazione l'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 giorni successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte degli Obbligazionisti (o dal Rappresentante degli Obbligazionisti ove nominato);
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente e/o società del Gruppo:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente e/o altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente e/o altra società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente e/o della diversa società del Gruppo; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Procedimenti di esecuzione:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente o dei creditori di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o confisca sui Beni dell'Emittente e/o di diversa società del Gruppo, il cui valore sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero
 - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
 - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente.
- (vii) **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui valore sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO;

- (x) **Cross default dell'Emittente:**
- (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
 - (ii) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo a qualunque titolo dichiarato da altro creditore, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00).
- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente e/o del bilancio consolidato del Gruppo non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo imifabi@pecsemplice.it, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare agli Obbligazionisti l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

10. Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. Garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) **(a)** comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente e **(b)** non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; **(c)** non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione; **(d)** non modificare la propria forma giuridica;
- (ii) fare in modo che le altre società del Gruppo non modifichino sostanzialmente, anche se parzialmente, le attività dalle stesse esercitate alla Data di Emissione né realizzino investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esse esercitata a tale data;
- (iii) non distribuire riserve disponibili né utili;
- (iv) ad eccezione delle Operazioni Consentite, **(a)** non approvare né compiere operazioni di acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, né operazioni di costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del Codice Civile (le “**Operazioni Vietate**”); e **(b)** fare in modo che quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna società del Gruppo (diversa dall'Emittente) approvi né compia Operazioni Vietate;
- (v) **(a)** non effettuare, e far sì che non siano effettuate, operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente e/o di altre società del Gruppo, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e **(b)** nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente e/o di altre società del Gruppo venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro 30 Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente e/o delle altre società del Gruppo nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (vi) rendere disponibili agli Obbligazionisti, i seguenti documenti riferiti ad esso ed alle altre società del Gruppo, secondo la seguente tempistica:
 - a) trimestralmente, entro il 14 febbraio, il 15 maggio, il 14 agosto ed il 14 novembre di ogni anno:
 - indicazione della posizione finanziaria lorda;
 - indicazione del fatturato mensile e di quello progressivo da inizio di ciascun anno, nonché il relativo confronto con quanto previsto nel business plan;
 - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente o delle altre società del Gruppo rispetto al rispettivo business plan ed al piano industriale;
 - b) annualmente, entro il 13 settembre di ogni anno il bilancio individuale e consolidato al 30 giugno dell'Emittente e delle altre società del Gruppo (non certificato dalla società di revisione) e la descrizione qualitativa (con riferimento al semestre precedente) dell'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al rispettivo business plan;
 - c) annualmente, entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'organo amministrativo:

- bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa, della nota integrativa e relazione sulla gestione;
 - relazione della società di revisione relativa al bilancio di esercizio individuale e consolidato dell'Emittente e di ciascuna società del Gruppo (ove disponibile);
 - relazione del collegio sindacale dell'Emittente e di ciascuna società del Gruppo (ove disponibile);
 - business plan aggiornato dell'Emittente e di ciascuna società del Gruppo.
- (vii) a redigere in formato elettronico i file di monitoraggio economico-finanziario per l'aggiornamento del rating da parte di CRIF entro e non oltre 30 giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati alla precedente lettera (vi) c).
- (viii) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, siano rispettati i seguenti parametri finanziari (i "**Parametri Finanziari**"):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PFL/EBITDA							
(a) <=	3,2	3,4	3,0	2,4	2,3	2,2	2,0
EBITDA/OF							
(b) >=	7,2	6,6	6,6	7,7	7,8	7,7	7,9
(c) CAPEX <=	15.337.000	7.010.000	4.830.000	5.209.000	7.320.000	5.443.000	

restando inteso che (i) in relazione ai CAPEX, il mancato raggiungimento, nel corso di un anno solare, del limite sopra indicato, determinerà un aumento del limite nell'anno successivo quale sopra indicato per un importo pari a quello non utilizzato nell'anno solare precedente (cd "*carry forward*"); (ii) il superamento dei Parametri Finanziari che non integri un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, non costituirà una causa di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario, ma costituirà esclusivamente un Evento di Variazione del Tasso con conseguenti ricadute unicamente sul Tasso di Interesse applicabile, come stabilito nell'Articolo 7 (*Interessi*). A tal fine l'Emittente si impegna a comunicare i Parametri Finanziari agli Obbligazionisti ad ogni Data di Calcolo, rimanendo inteso, per chiarezza, che i valori che dovranno essere rispettati dai Parametri Finanziari nel corso del Prestito Obbligazionario saranno in totale pari a 20 (i.e. 2 nel 2013 e 3 nel corso di ogni successivo anno fino al 2019) e che ogni scostamento da tali valori costituirà una violazione dei Parametri Finanziari rilevante ai fini dell'integrazione di un Evento di Variazione del Tasso o Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, a seconda del caso;

- (ix) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi e fare in modo che nessun'altra società del Gruppo costituisca alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (x) astenersi da approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie od effettuare altre operazioni simili (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni) e fare in modo che nessuna società del Gruppo ponga in essere tali operazioni con riferimento alle rispettive azioni.
- (xi) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, trasferire o altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente e/o di altre società del Gruppo;
- (xii) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti rilevanti della propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera;
- (xiii) mantenere in buono stato i propri immobili, i propri macchinari e le proprie attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché stipulare e mantenere in essere adeguate coperture assicurative con primarie compagnie di assicurazione in relazione ai medesimi, in

conformità con la buona pratica commerciale e a copertura dei rischi usualmente assicurati nel settore in cui la stessa Emittente opera;

- (xiv) fare in modo che siano pubblicati sul sito internet di Anthilia Capital Partners SGR, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, i bilanci di esercizio e i bilanci consolidati relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione contabile da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché sottoporre a revisione contabile da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e fare in modo che sia pubblicato sul sito internet di Anthilia Capital Partners SGR, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
- (xv) fornire a Crif tutte le informazioni e i documenti necessari e prestare la massima collaborazione possibile (consentendo tra l'altro a Crif di effettuare visite in azienda) affinché Crif possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate;
- (xvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti (i) qualsiasi variazione del Tasso di Interesse, entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la "**Comunicazione di Variazione Tasso**"), nonché (ii) qualsiasi Evento di Violazione dei Parametri Finanziari entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la "**Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari**");
- (xvii) comunicare prontamente (ed in ogni caso entro 15 giorni dalla relativa ricezione) agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo, nonché, più in generale, ogni altro evento che possa determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xviii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente e/o di altre società del Gruppo, a condizione che l'importo oggetto di contestazione sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (xix) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xx) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xxi) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché le Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMot Pro ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xxii) (a) porre in essere ogni attività ragionevolmente richiesta per fare in modo che le persone fisiche che alla Data di Emissione coprono gli incarichi di CEO, CFO, R&D Quality Assurance Manager, Resources and Production Manager, Product & Application Development Manager, MT Seabrook PM dell'Emittente mantengano tali ruoli presso l'Emittente per tutta la durata del Prestito Obbligazionario ovvero (b) nel caso di revoca o rinuncia da parte di uno o più delle suddette persone fisiche da tali incarichi, fare in modo che i sostituti siano sostanzialmente in possesso delle medesime condizioni di professionalità e competenza dei rispettivi profili manageriali sostituiti;

- (xxiii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xxiv) non permettere che alcuna società del Gruppo assuma obblighi contrattuali (od altri gravami) che limitino il diritto di:
 - pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni ai propri azionisti;
 - rispettare qualsiasi tipo di obbligazione finanziaria contratta nei confronti dell'Emittente;
 - trasferire qualcuno dei suoi Beni od altre proprietà (tangibili o intangibili) all'Emittente;
- (xxv) qualora una di queste operazioni sia in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente nascenti dal regolamento delle Obbligazioni.
- (xxvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su provvedimento di Borsa Italiana;
- (xxvii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie, dell'Emittente, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- (xxviii) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xxix) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo ad informare per iscritto gli Obbligazionisti di ogni circostanza anche solo minacciata (comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l'autorità giudiziaria), che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti permessi e licenze.
- (xxx) utilizzare i fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni per il completamento dei lavori necessari per la riattivazione della miniera australiana di Mt. Seabrook, anche mediante versamento del relativo importo, anche in più soluzioni, a favore di IMI Fabi Australia, sotto forma di finanziamento socio od analoga forma giuridica.

13. Parametri Finanziari

13.1. Superamento dei Parametri Finanziari indicati nell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), paragrafo (viii)

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti mediante rispettivamente la Comunicazione di Variazione Tasso o la Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari.

Qualora:

- a) (i) il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti (sulla base, in ogni caso, di una delibera degli Obbligazionisti adottata in conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile) ritengono, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari e (ii) l'Emittente non abbia provveduto ad effettuare rispettivamente la Comunicazione di Variazione Tasso ovvero la Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari, ovvero
- b) il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti (sulla base in ogni caso di una delibera degli Obbligazionisti adottata in conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile) ritengono che la variazione del Tasso di Interesse indicata nella Comunicazione di Variazione Tasso effettuata dall'Emittente non sia corretta,

il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente alla Comunicazione di Variazione Tasso ovvero alla Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari, a seconda dei casi, salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 5 (cinque) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari e/o la valutazione della variazione del Tasso di Interesse (a seconda del caso) sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero del soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (o dagli Obbligazionisti) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

Resta inteso che in caso di lodo favorevole agli Obbligazionisti, la variazione del Tasso di Interesse prevista in conseguenza della violazione dei Parametri Finanziari si riterrà applicabile a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio successivamente alla data in cui il Rappresentante Comune o gli Obbligazionisti (a seconda del caso) abbiano attestato il verificarsi di detta violazione, come successivamente accertata dal collegio arbitrale, e che la medesima procedura si applicherà *mutatis mutandis* altresì in caso di ripristino dei Parametri Finanziari e conseguente nuova applicazione del Tasso di Interesse Iniziale in conformità con quanto previsto nell'Articolo 7 (*Interessi*), mentre un possibile Evento di Violazione dei Parametri Finanziari verrà considerato come esistente alla data del lodo che ne accerti la sussistenza.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

14. Servizio del prestito

Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

16. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea dell'Emittente in composizione ordinaria con delibere del 27 maggio 2014. In particolare, il consiglio e l'Assemblea dell'Emittente hanno deliberato di procedere all'emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 7.000.000 (settemilioni/00).

17. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 22 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

18. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

19. Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

20. Assemblea degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi, debitamente documentati, relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente fino ad un limite massimo di 25.000 Euro (venticinquemila).

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Tutte le delibere dell'Assemblea degli Obbligazionisti di cui al precedente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) devono essere assunte con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentano almeno la metà delle Obbligazioni in circolazione.

Ove nominato, tutte le comunicazioni da parte degli Obbligazionisti avverranno per il tramite del Rappresentante Comune.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

21. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

22. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate tramite Monte Titoli, ove possibile, e mediante pubblicazione sul sito internet di Anthilia Capital Partners SGR al seguente indirizzo <http://www.anthilia.it/> nel rispetto dei requisiti del Mercato ExtraMOT.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

9. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ

9.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

9.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

9.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

10.REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e/o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e/o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (il "Decreto 239").

10.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica esclusivamente alle obbligazioni e titoli simili negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo ("*Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni*"), pertanto, concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Obbligazionista che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 20% (26% a decorrere dal 1° luglio 2014, in conformità alle previsioni del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95. Il presente Decreto Legge dovrà essere convertito il Legge entro il 23 giugno 2014. C.d. "Decreto 66/2014") e assolta a titolo definitivo, se effettuati in

favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 20% (26% a decorrere dal 1° luglio 2014, in conformità alle previsioni del Decreto 66/2014) e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14 bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione 9, il "**Risparmio Gestito**");
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:
 - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
 - (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un

ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e

- (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e
- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 20% (26% a decorrere dal 1° luglio 2014, in conformità alle previsioni del Decreto 66/2014) sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 20% (26% a decorrere dal 1° luglio 2014, in conformità alle previsioni del Decreto 66/2014) sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenute da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25

novembre 1983 (c.d. “*Fondi Lussemburghesi Storici*”) non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 20% (26% a decorrere dal 1° luglio 2014, in conformità alle previsioni del Decreto 66/2014), al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall’articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all’articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i “**Fondi**”).

A partire dal 1 gennaio 2001 i fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’11% sul risultato della gestione.

10.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni

L’eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d’impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Obbligazionista è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un’attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora l’Obbligazionista sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d’impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l’aliquota del 20% (26% a decorrere dal 1° luglio 2014, in conformità alle previsioni del Decreto 66/2014). Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d’impresa, l’imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell’esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Obbligazionista che detiene le Obbligazioni non in regime d’impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Obbligazionista. L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Obbligazionista mediante versamento diretto. Se l’ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d’impresa possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. “*regime del risparmio amministrato*”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L’intermediario finanziario, sulla base

delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Obbligazionista. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Obbligazionista sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 20% (26% a decorrere dal 1° luglio 2014, in conformità alle previsioni del Decreto 66/2014) in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura dell'11%.

L'imposta sostitutiva del 20% (26% a decorrere dal 1° luglio 2014, in conformità alle previsioni del Decreto 66/2014) è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziati in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano

costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del percettore; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

10.3 Imposta sulle donazioni e successioni

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

10.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad

eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe.

Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi.

La Direttiva del Consiglio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata Direttiva.

10.5 Imposta di bollo

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (*"Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela"*), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *"banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria,*

società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”.

11.RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Ai sensi di ciascun Contratto di Sottoscrizione firmato in prossimità della Data di Emissione, i relativi Sottoscrittori si sono impegnati a sottoscrivere il 100% (cento per cento) dell'importo nominale delle relative Obbligazioni ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni.

Ai sensi di ciascun Contratto di Sottoscrizione, l'Emittente ed il relativo Sottoscrittore hanno dichiarato che:

- (a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali delle Obbligazioni in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili;
- (b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione del documento di offerta in Italia;
- (c) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collegheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia le Obbligazioni, il presente Documento di Ammissione e qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori Qualificati e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia;
- (d) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente;

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-*bis* del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.

ALLEGATO I

Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e relativa certificazione

ALLEGATO II

**Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e relativa
certificazione**